

Studio Fusco-Amodio
consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

Spett.le AIS
Egr. Presidente Sig. Raffaele Amore

In conformità alle richieste inviate si propone, un breve sintetico e spero esaustivo

VADEMECUM ADEMPIMENTI _ LOCAZIONE

Il contratto di locazione, disciplinato dagli art.42-46 CAPO I TITOLO III Codice Nautica da Diporto, prevede che una delle parti si obbliga dietro corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Il locatore, ovvero il conduttore da lui designato, assume i rischi e le responsabilità della navigazione.

Il rapporto di collaborazione tra skipper ed il locatore puo' riguardare 3 fattispecie

- i. prestazione occasionale tra privati
 - ii. prestazione occasionale con società/ditta
 - iii. incarico professionale
-
- A. prestazione occasionale tra privati, è necessaria una scrittura d'incarico ed il rilascio della ricevuta__ allegati
 - B. prestazione occasionale con società/ditta, è necessaria una scrittura d'incarico e l'adempimento relativo al lavoro occasionale a cura del locatore
 - C. incarico professionale, è necessario un incarico professionale e l'emissione della fattura

Distinti saluti

Dott.ssa Federica Amodio

Via Cervantes n. 55/27 Scala F
80134 Napoli (NA)

p.iva/c.f 06291741210

Pec studiofuscoamodio@pec.it

Studio Fusco-Amodio
consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

SKIPPER: lo skipper è il comandante della barca, responsabile di essa e dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai doveri di un buono ed esperto comandante; il contratto deve essere sottoscritto dallo skipper; nel caso in cui questi non coincide con la persona del locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al locatario il presente contratto espressamente in qualità di skipper. L'armatore ha il diritto di chiedere la patente nautica allo skipper, se questo non ha detta patente, o se essa è insufficiente, o se le sue conoscenze e capacità non sono, a giudizio insindacabile dell'armatore, ritenute sufficienti per il tipo di barca e per la sicurezza delle persone a bordo, l'armatore, qualora il locatario non recepisca altro skipper idoneo, potrà rifiutare la consegna della barca, trattenendo il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Nel caso di skipper reperito dall'armatore su richiesta del locatario, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il contratto tra il locatario e lo skipper, e che l'armatore è pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d'opera che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto dello skipper è a carico del locatario. Nel caso sopracitato in cui il locatario non coincida con lo skipper, quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti dell'armatore dagli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del locatario le rimanenti responsabilità.

Via Cervantes n. 55/27 Scala F
80134 Napoli (NA)

p.iva/c.f 06291741210

Pec studiofuscoamodio@pec.it

Studio Fusco-Amodio
consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

Via Cervantes n. 55/27 Scala F
80134 Napoli (NA)

p.iva/c.f 06291741210

Pec studiofuscoamodio@pec.it